



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 8/24

Dec. n. 8/24

Il giorno 5 giugno 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.*
76.1 R.d.G., il 16 maggio 2024, nei confronti di:

1) **M. S.**, nato omissis e residente omissis tesserato e licenziato con il M.C. "M.C.V. MOTORSPORT SSD A.R.L.", con tessera n. 24050204 e licenza Minioffroad n. Y04985;

2) **MANTOVANI Eugenio**, nato omissis residente omissis tesserato con il M.C. "CREMONA" (del quale è il SEGRETARIO), con tessera n. 24051247;

incolpati di:

“la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia per violazione dell’art. 35, n° 3, lett. h, l e v del RMM, (applicabile al 1° ex art. 32 RMM) e ciò in quanto domenica 12 maggio, presso l’impianto “IL VALLONE” di Ceriano Laghetto (MB), nel corso della gara, a seguito di una caduta accidentale in pista del 1°, M.S., il 2°, MANTOVANI Eugenio - padre del predetto pilota - ostacolava l’intervento dei medici e soccorritori della C.R.I. intervenuti per assistere il ragazzo; consigliava ai predetti di eseguire alcune manovre inappropriate ed al rifiuto di costoro provvedeva personalmente a “sistemare” il ginocchio del proprio figlio attraverso l’assestamento di alcuni pugni sull’articolazione in questione. Dopo di che faceva ripartire il ragazzo per la gara, di fatto impedendo qualsiasi controllo medico sulle condizioni dello stesso.”

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 16 maggio 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, i rapporti degli Ufficiali di Gara in servizio alla manifestazione denominata "CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS" - cod. LOMMX017 - svoltasi dall’11 al 12 maggio u.s. presso l’impianto “IL VALLONE” di Ceriano Laghetto (MB), nonché tutti gli atti agli stessi allegati, trasmessi in data 14.05. u.s. dalla Segreteria Ufficiali di Gara alla Procura federale per le valutazioni di competenza;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire entro il 2 giugno 2024, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata per entrambi gli incolpati dal MANTOVANI Eugenio, padre di S., che ha provveduto ad inoltrare nei termini a loro assegnati la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I.I. I FATTI.

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76* R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede sia all'incolpato Eugenio MANTOVANI, che al di lui figlio e pilota, S. M., quest'ultimo a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.* per il comportamento del proprio genitore-accompagnatore.

Risulta, invero, che domenica 12 maggio 2024, presso l'impianto "IL VALLONE" di Ceriano Laghetto (MB), ove era in corso la manifestazione di Campionato regionale Motocross (cod. LOMMX017), il signor Eugenio MANTOVANI si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che lo ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N. insieme al proprio figlio, partecipante alla citata manifestazione.

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta dei rapporti degli Ufficiali di Gara (Commissario e Direttore) e del contenuto della memoria difensiva prodotta dall'incolpato Eugenio MANTOVANI anche per il proprio figlio:

Il 12 maggio 2024, nel corso della gara di campionato regionale lombardo di minicross sul circuito di Ceriano Laghetto, a seguito di una caduta accidentale in pista del piccolo pilota S. M., il signor Eugenio MANTOVANI – padre del predetto pilota – ha ostacolato l'intervento dei medici e dei soccorritori della C.R.I. intervenuti per assistere il ragazzo, consigliando loro, nel contempo, di

eseguire alcune manovre che i soccorritori stessi hanno considerato “inappropriate”; al rifiuto di costoro di procedervi, allora, ha personalmente provveduto a “sistemare” il ginocchio del proprio figlio attraverso l’assestamento di alcuni pugni sull’articolazione in questione. Dopo di che, ha lasciato che il figlio riprendesse la gara, di fatto, impedendo qualsiasi controllo medico sulle condizioni dello stesso.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidejacenti, ai sensi dell’art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell’art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di entrambi gli incolpati in merito alle singole condotte oggetto di contestazione.

Quanto sin qui dedotto, in ogni caso, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che la memoria difensiva prodotta dall’incolpato Eugenio MANTOVANI, anche in nome e per conto del figlio pilota S., risulta pienamente ammissiva dei fatti. Invero, il signor Eugenio, con specifico riferimento alle condizioni di salute del figlio minore S., di anni 9, ha testualmente dichiarato: “*Preciso che mio figlio ha un problema ai legamenti del ginocchio destro...osteopata presso il quale è in costante cura...io praticavo una leggera pressione sul tutore del ginocchio*”, confermando, quindi, di aver personalmente provveduto ad effettuare delle manovre sull’arto del proprio figlio, manovre, che, però, non erano state affatto condivise dal personale medico intervenuto per il relativo soccorso, così come risulta dai richiamati rapporti ufficiali. Tra l’altro, il fatto che il pilota S.M. abbia ripreso la gara immediatamente dopo tali manovre (praticate da un soggetto a tanto non abilitato, non essendo il di lui padre un medico), non fa altro che confermare che, in effetti, lo stesso si sia

implicitamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del caso in seguito alla caduta occorsagli. Di conseguenza, è pienamente condivisibile l'esclusione dalla manifestazione per la violazione delle norme del R.M.M. di cui al capo di incolpazione

I.II. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, le contestazioni ascritte agli incolpati risultano fondate e – come già detto - il pilota S. M. risponde in questa sede a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dal proprio genitore accompagnatore ai sensi dell'art. 32 R.M.M., che, come è noto, coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato e/o licenziato per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

II. DOSIMETRIA DELLE SANZIONI.

In considerazione dell'incensuratezza di tutti e due gli incolpati e del comportamento *post factum* dagli stessi tenuto (improntato alla leale ammissione dei fatti e connotato da forte rammarico per quanto avvenuto), ovviamente, tenuto conto della gravità delle condotte reciprocamente ascritte, delle modalità con cui le stesse sono state perpetrate, nonché del contesto stesso in cui sono avvenute dette condotte, il trattamento sanzionatorio può essere così determinato:

- M. S. : ammonizione con diffida;

- MANTOVANI Eugenio: mesi 1 di ritiro della tessera, con fine sanzione per il 5 luglio 2024.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 29, 45.2, ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:

1) **M. S.**, nato omissis e residente omissis tesserato e licenziato con il M.C. "M.C.V. MOTORSPORT SSD A.R.L.", con tessera n. 24050204 e licenza Minioffroad n. Y04985;

responsabile dell'illecito contestato ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica – ex art. 23 R.d.G. - la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.


2) **MANTOVANI Eugenio**, nato omissis residente omissis tesserato con il M.C. "CREMONA" (del quale è il SEGRETARIO), con tessera n. 24051247;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 1 (uno), con fine sanzione per il 5 luglio 2024.

Depositata il 5 giugno 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Mantovani Eugenio (in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale);
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;

- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co.re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.